

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2006
— TEA-CEGOS e a./Commissione

(Cause riunite T-376/05 e T-383/05) ⁽¹⁾

(Appalti pubblici — Procedimento di gara comunitaria — Assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi beneficiari di aiuti esterni — Rigetto delle offerte)

(2006/C 86/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: TEA-CEGOS, SA (Madrid, Spagna) e Services techniques globaux (STG) SA (Bruxelles, Belgio), nella causa T-376/05 [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati], e GHK Consulting Ltd (Londra, Regno Unito), nella causa T-383/05 [Rappresentanti: M. Dittmer e J.-E. Svensson, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: M. Wilderspin e G. Boudot, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell'ambito del procedimento di gara recante il riferimento «Europe Aid/119860/C/SV/multi-Lot 7» e, dall'altro, di qualsivoglia altra decisione emanata dalla Commissione nell'ambito dello stesso procedimento di gara a seguito delle decisioni del 12 ottobre 2005.

Dispositivo della sentenza

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti sommari.

⁽¹⁾ GU C 315 del 10.12.2005.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2005 — Fintecna/Commissione

(Causa T-249/02) ⁽¹⁾

(«Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)

(2006/C 86/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Roma, Italia) [Rappresentanti: avv.ti G. Roberti, A. Franchi e R. De Lisa]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente L. Flynn e A. Aresu, poi E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

Oggetto del procedimento

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 31 marzo 2000 relativa a diversi contributi finanziari del Fondo sociale europeo (FSE), concessi a vari programmi operativi rientranti nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 1, n. 3 e n. 4 in Italia (Centro-Nord e Mezzogiorno).

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

⁽¹⁾ GU C 233 del 28.9.2002

Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006
— Schneider Electric/Commissione

(Causa T-48/03) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Concentrazioni — Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un'operazione di concentrazione — Avvio della fase di esame approfondito — Rinuncia alla concentrazione — Chiusura della procedura di controllo — Ricorso di annullamento — Atti che arrecano pregiudizio — Interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2006/C 86/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Francia) [Rappresentanti: inizialmente A. Winckler, M. Pittie, e É de La Serre, successivamente M. Pittie e A. Winckler, avvocati]